



PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E VIOLAZIONI (C.D. WHISTLEBLOWING)

1. Scopo e campo di applicazione

Il presente documento regola il processo di ricezione, analisi, valutazione e trattamento delle segnalazioni riguardanti violazioni di disposizioni normative nazionali e dell'UE che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di Innovhub Stazioni Sperimentali per l'Industria S.r.l. (di seguito, anche "Innovhub SSI" o la "Società"), di cui il soggetto segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.

2. Riferimenti normativi

- Direttiva UE 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'UE;
- D. lgs. 10/03/2023, n. 24 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali";
- D. lgs. 231/2001 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300";
- L. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";
- Linee guida ANAC approvate con Delibera n. 311 del 12/07/2023 in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali - procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne, come modificate e integrate con Delibera n. 479 del 26/11/2025.

3. Soggetti che possono segnalare

I soggetti che possono effettuare segnalazioni ai sensi della presente procedura sono:

- i dipendenti di Innovhub SSI, ossia i soggetti che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro subordinato, inclusi i lavoratori a termine, con contratto di inserimento o di apprendistato o a tempo parziale, nonché i lavoratori in distacco o in forza con contratti di lavoro para-subordinato (somministrazione);
- i lavoratori autonomi nonché i titolari di un rapporto di collaborazione che svolgono la propria attività lavorativa presso Innovhub SSI;



- i lavoratori o i collaboratori di fornitori di Innovhub SSI;
- i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso Innovhub SSI;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso Innovhub SSI;
- i soci e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso Innovhub SSI.

4. Oggetto della segnalazione

Possono essere segnalate informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, di normative nazionali e dell'UE, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di Innovhub SSI.

Le informazioni possono riguardare sia le violazioni commesse che quelle non ancora commesse che il *whistleblower*, ragionevolmente, ritiene possano esserlo sulla base di elementi concreti.

Possono anche essere segnalate condotte dirette a occultare le suddette violazioni, nonché irregolarità e anomalie tali da far ragionevolmente ritenere che possa essere stata commessa una delle violazioni previste dal d. lgs. 24/2023 (di seguito, anche "Decreto").

Non possono essere segnalate notizie palesemente prive di fondamento, quelle di dominio pubblico, nonché quelle acquisite sulla sola base di indiscrezioni o voci di corridoio.

Il legislatore ha tipizzato gli illeciti, gli atti, i comportamenti o le omissioni che possono essere segnalati, divulgati o denunciati, indicando in modo dettagliato all'art. 2 del Decreto ciò che è qualificabile come violazione.

Le informazioni sulle violazioni devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui la persona segnalante sia venuta a conoscenza nel contesto lavorativo.

La segnalazione non può riguardare doglianze, contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse personale della persona segnalante che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro, o rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi.

A titolo esemplificativo, la segnalazione può riguardare gli atti, i comportamenti o le omissioni, commesse o tentate, che siano:

- penalmente rilevanti e/o costituenti illeciti civili, amministrativi, contabili;
- poste in essere in violazione del Codice etico o del MOG 231 di Innovhub SSI o di altre disposizioni aziendali sanzionabili in via disciplinare;
- suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale a Innovhub SSI;
- suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine di Innovhub SSI;



- suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini, o di arrecare un danno all'ambiente;
- suscettibili di arrecare pregiudizio agli utenti o ai dipendenti di fornitori della Società o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso Innovhub SSI.

5. Contenuto della segnalazione

La segnalazione deve essere il più possibile circostanziata e contenere gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e ad accertare la fondatezza di quanto segnalato. In particolare, essa deve contenere i seguenti elementi:

- circostanze di tempo e luogo in cui si è verificato il fatto;
- descrizione del fatto;
- nome e cognome, oppure ogni altra indicazione utile a identificare l'autore del fatto, nonché eventuali altri soggetti coinvolti;
- eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi a supporto della fondatezza di quanto segnalato.

Le segnalazioni da cui non è possibile ricavare l'identità della persona segnalante sono considerate anonime. Le segnalazioni anonime, ove adeguatamente circostanziate e tali da far emergere fatti e situazioni determinati, sono trattate alla stregua di quelle ordinarie. Esse non saranno, invece, prese in considerazione se appaiono prima facie irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate.

Le segnalazioni anonime, ricevute tramite canali interni, sono registrate e conservate non oltre cinque anni dalla ricezione.

6. Chi riceve la segnalazione

Il soggetto preposto alla ricezione e all'esame delle segnalazioni è il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (di seguito, anche "RPCT") della Società.

Qualora le segnalazioni riguardino il RPCT, gli interessati possono inviarle direttamente al Direttore Generale, specificando di voler beneficiare delle tutele previste per il *whistleblower*.

In caso di assenza o impedimento temporaneo del RPCT, la gestione delle segnalazioni è svolta dal soggetto individuato quale sostituto del RPCT, limitatamente all'adozione degli atti indifferibili connessi.

Qualora l'assenza o l'impedimento del RPCT si protragga nel tempo, l'incarico di gestione delle segnalazioni whistleblowing è svolto dal medesimo sostituto con pienezza di attribuzioni, fino al venir meno dell'assenza o dell'impedimento del titolare, nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle tutele previste dal d. lgs. n. 24/2023.



Fatta salva la riservatezza sull'identità della persona segnalante, il RPCT informerà tempestivamente l'Organismo di Vigilanza (OdV) delle segnalazioni ricevute, in particolare quando riguardino presunte violazioni del MOG 231 o del Codice etico della Società, ferma restando l'esclusiva competenza del RPCT nella gestione e istruttoria delle segnalazioni.

Ricevuta la segnalazione il RPCT, se non viene compromessa l'attività istruttoria, ne informa altresì il Direttore Generale, omettendo i dati e ogni altro elemento che possa, anche indirettamente, consentire l'identificazione della persona segnalante, delle persone coinvolte e di quelle menzionate nella segnalazione.

Nel caso in cui una segnalazione venga ricevuta per errore da soggetti non competenti, il destinatario deve trasmetterla entro sette giorni dal ricevimento al soggetto interno competente, dandone contestuale notizia alla persona segnalante e garantendo comunque la riservatezza dell'identità della persona segnalante e la protezione dei dati di tutti gli interessati.

7. Modalità di invio della segnalazione

Innovhub SSI ha attivato un canale prioritario di invio delle segnalazioni adottando una piattaforma informatica sicura e agevole, avente le seguenti caratteristiche:

- la segnalazione viene effettuata attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata in forma anonima. Se anonima, sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata. La piattaforma consente, inoltre, di allegare documentazione a supporto della segnalazione;
- la segnalazione è ricevuta dal RPCT, che la gestisce mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti della persona segnalante;
- con l'invio, la persona segnalante riceve un codice univoco di 16 cifre, con il quale può accedere alla segnalazione e dialogare in maniera bidirezionale con il RPCT, scambiare messaggi e inviare nuove informazioni. Tutte le informazioni contenute sulla piattaforma sono crittografate e sono accessibili solo al RPCT;
- la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (PC, Tablet,) sia dall'interno della Società che dal suo esterno. La tutela della riservatezza è garantita in ogni circostanza.

La piattaforma è disponibile al link <https://innovhub.whistleblowing.it/#/>

L'invio delle segnalazioni mediante l'utilizzo della piattaforma informatica è da considerarsi preferibile, in quanto offre maggiori garanzie di tutela, in primis dell'identità della persona segnalante.

Ciononostante, nel caso in cui la persona segnalante volesse effettuare la segnalazione in forma orale, potrà richiedere un incontro diretto con il RPCT, scrivendo alla mail anticorruzione.innovhub@legalmail.it senza esplicitare nell'oggetto o nel corpo della mail i dettagli della violazione.



L'incontro dovrà svolgersi entro un termine ragionevole dalla richiesta, sia in luogo interno che esterno alle sedi della Società, garantendo la riservatezza della persona segnalante e del contenuto della segnalazione.

La segnalazione orale, previo consenso della persona segnalante, sarà documentata dal RPCT mediante registrazione su dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure tramite redazione di apposito verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale mediante sottoscrizione.

Ai fini della presente procedura, i canali di segnalazione interna sono quelli sopra indicati.

Qualora, tuttavia, una segnalazione sia trasmessa, anche per errore, con modalità differenti da quelle previste dalla presente procedura ovvero indirizzata a soggetti interni diversi dal soggetto competente, inclusa l'ipotesi in cui sia inviata contestualmente a più destinatari interni, la stessa è considerata alla stregua di una segnalazione ricevuta da soggetto non competente.

In tali casi, qualora la persona segnalante dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele previste dalla normativa in materia di *whistleblowing* ovvero tale volontà sia desumibile dal contenuto della segnalazione, i destinatari non competenti sono tenuti a trasmettere la segnalazione, entro sette giorni dal ricevimento, al soggetto interno competente, dandone contestuale notizia alla persona segnalante e garantendo in ogni caso la riservatezza dell'identità della stessa e la protezione dei dati di tutti gli interessati.

Qualora, invece, non emerga la volontà di avvalersi delle tutele *whistleblowing*, la segnalazione è trattata come segnalazione ordinaria secondo le procedure interne vigenti.

8. Verifica della fondatezza della segnalazione

Il RPCT svolge le attività di gestione, analisi, verifica della fondatezza e istruttoria delle segnalazioni in piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, compiendo ogni attività ritenuta opportuna inclusa l'audizione della persona segnalante, ove nota, e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti.

Gli organi di indirizzo della Società non esercitano poteri di supervisione, autorizzazione o interferenza in relazione alle singole segnalazioni e ai relativi esiti. Resta ferma la possibilità di informare, in forma anonima e a valle dell'istruttoria, gli organi competenti per l'adozione delle eventuali misure di rispettiva competenza.

Il RPCT può anche avvalersi del supporto di funzioni aziendali o consulenti esterni quando, per la natura e la complessità delle verifiche, risulti indispensabile un loro coinvolgimento. Su tali soggetti coinvolti gravano i medesimi doveri di riservatezza cui è tenuto il RPCT.

Il RPCT rilascia alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data della sua presentazione, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 24/2023. Successivamente, effettua una valutazione preliminare sulla sussistenza dei requisiti di ammissibilità della segnalazione e, in caso di esito positivo, procede alla valutazione della sua fondatezza al fine di determinare l'applicabilità delle tutele previste in favore della persona segnalante.



Per la valutazione dei suddetti requisiti, il RPCT può utilizzare gli stessi criteri utilizzati dall'ANAC come elencati nelle Linee Guida del 12/07/2023 e s.m.i.

Il contenuto della segnalazione e l'identità della persona segnalante devono rimanere riservati, anche in riferimento alle esigenze istruttorie, durante l'intera fase di gestione della segnalazione.

All'esito delle verifiche e nel caso in cui la segnalazione risulti fondata, il RPCT provvederà, in relazione alla natura della segnalazione e ai profili di illiceità riscontrati, a:

- comunicare l'esito dell'accertamento, nel rispetto dell'obbligo di riservatezza, all'Amministratore Unico e al Direttore Generale per le eventuali azioni che si rendano necessarie a tutela della Società;
- comunicare l'esito dell'accertamento, nel rispetto dell'obbligo di riservatezza, all'OdV qualora emerga una violazione del MOG 231 o del Codice etico della Società;
- valutare, in relazione ai profili di illiceità riscontrati, l'eventuale inoltro della segnalazione all'Autorità giudiziaria competente.

Il RPCT fornisce riscontro alla persona segnalante circa l'esito dell'istruttoria entro il termine di tre mesi dalla data di comunicazione dell'avviso di ricevimento della segnalazione. Qualora l'avviso di ricevimento non venga trasmesso entro sette giorni dalla presentazione della segnalazione, il riscontro è fornito entro tre mesi decorrenti dal giorno successivo alla scadenza di tale termine, mediante il canale utilizzato per la segnalazione e nel rispetto degli obblighi di riservatezza. Tale termine non è perentorio, potendo rendersi necessari, in relazione alla complessità della segnalazione, ulteriori accertamenti o approfondimenti istruttori; resta in ogni caso fermo l'obbligo di fornire, entro il suddetto termine di tre mesi, un riscontro alla persona segnalante, informandola dell'eventuale prosecuzione dell'istruttoria, nonché di comunicarne l'esito finale.

Nel caso in cui, invece, emerga l'infondatezza dei fatti segnalati, la segnalazione è archiviata dal RPCT con le relative motivazioni.

I dati e i documenti relativi alla segnalazione vengono conservati per il tempo necessario al trattamento della specifica segnalazione e, comunque, non oltre cinque anni dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

9. Le altre modalità di segnalazione

L'ANAC ha attivato un canale di segnalazione esterna raggiungibile al seguente link <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>. L'accesso a tale canale è consentito solo al ricorrere delle condizioni espressamente previste dall'art. 6 del d. lgs. n. 24/2023.

Un'ulteriore modalità di segnalazione consiste nella divulgazione pubblica. Affinché il soggetto che la effettua possa beneficiare delle tutele riconosciute dal Decreto, tale forma di segnalazione deve avvenire nel rispetto delle condizioni poste dall'art. 15 del d. lgs. n. 24/2023.



Infine, il segnalante può valutare di rivolgersi alle Autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza nel proprio contesto lavorativo.

10. Tutela della persona segnalante

Il sistema di protezione previsto dal d. lgs. n. 24/2023 prevede le seguenti tutele:

1. la tutela della riservatezza della persona segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione;
2. la tutela da eventuali misure ritorsive adottate dall'ente/società in ragione della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata e le condizioni per la sua applicazione;
3. le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni, che operano al ricorrere di determinate condizioni.

Inoltre, il d. lgs. n. 24/2023 prevede misure di sostegno da parte di enti del terzo settore inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC.

10.1 La tutela della riservatezza della persona segnalante

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, la sua identità non possono essere rivelate senza il consenso scritto della stessa, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

Il trattamento delle suddette informazioni è improntato alla massima cautela, a cominciare dall'oscuramento dei dati personali, in particolare quelli relativi al segnalante, nonché di quelli riferiti agli altri soggetti la cui identità, ai sensi del d. lgs. 24/2023, deve rimanere riservata (quali, a titolo esemplificativo, il facilitatore, il segnalato, le altre persone menzionate nella segnalazione), qualora, per ragioni istruttorie, anche altri soggetti debbano essere messi a conoscenza del contenuto della segnalazione e/o della documentazione ad essa allegata.

Nell'ambito del procedimento disciplinare avviato nei confronti del presunto autore della condotta segnalata, l'identità del segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Nel caso in cui l'identità della persona segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare, questa può essere rivelata solo dietro consenso espresso della persona segnalante stessa, cui siano state previamente comunicate le motivazioni che conducono al disvelamento della sua identità.

Innovhub SSI garantisce la riservatezza durante tutte le fasi del procedimento di segnalazione, ivi compreso l'eventuale trasferimento delle segnalazioni ad altre autorità competenti.



La riservatezza è garantita anche:

- alla persona segnalata;
- al facilitatore sia per quanto riguarda l'identità, sia con riferimento all'attività in cui l'assistenza al segnalante si concretizza;
- agli altri soggetti diversi dalla persona segnalante e dal facilitatore, come indicati all'art. 3, c. 5, del d. lgs. n. 24/2023;
- a persone diverse dalla persona segnalata ma comunque menzionate nella segnalazione (es. testimoni).

La riservatezza del facilitatore, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione è garantita fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione e nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

La segnalazione e la documentazione allegata sono sottratte al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990, nonché escluse dall'accesso civico generalizzato di cui agli artt. 5 e ss. del d.lgs. n. 33/2013.

10.2 Il trattamento dei dati personali

Innovhub SSI assicura la tutela dei dati personali della persona segnalante e degli altri soggetti cui si applica la tutela della riservatezza, in quanto "interessati" dal trattamento ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali.

I soggetti coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono espressamente autorizzati al trattamento dei dati personali dei soggetti sopra indicati, nel rispetto dei principi di riservatezza, minimizzazione e sicurezza.

I dati personali e i documenti allegati alla segnalazione sono conservati in una forma che consente l'identificazione degli interessati per il tempo necessario al trattamento della specifica segnalazione e, comunque, non oltre cinque anni dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

10.3 La tutela da eventuali ritorsioni

Alla persona segnalante si applicano le misure di protezione previste dal Capo III del d. lgs. 24/2023. La tutela è garantita quando ricorrono le condizioni indicate all'art. 16 del Decreto.

La persona segnalante non ha invece diritto alla protezione nel caso in cui abbia concorso con dolo o colpa grave alla realizzazione della condotta illecita segnalata.

La tutela è riconosciuta anche ai soggetti diversi dalla persona segnalante indicati all'art. 3, c. 5, del d. lgs. n. 24/2023, che potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega alla persona segnalante (es. persone del medesimo contesto lavorativo, colleghi di lavoro, etc.).



La tutela si applica inoltre anche nei seguenti casi:

- quando il rapporto di lavoro non è ancora iniziato, ma le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, qualora le informazioni sulle violazioni siano state acquisite nel corso dello stesso.

Le fattispecie che costituiscono ritorsioni sono elencate all'art. 17 del Decreto.

Le presunte ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, devono essere comunicate esclusivamente ad ANAC tramite l'apposito canale messo a disposizione dall'Autorità <https://whistleblowing.anticorruzione.it>.

10.4 La responsabilità della persona segnalante

La persona segnalante è chiamata a rispondere, in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti, degli eventuali abusi della presente procedura quali segnalazioni infondate, effettuate con dolo o colpa grave, ovvero manifestamente opportunistiche e/o finalizzate esclusivamente a danneggiare la persona segnalata, e di ogni altro utilizzo improprio o intenzionale strumentalizzazione della procedura stessa.

11. La tutela della persona segnalata

La tutela dell'identità è garantita anche alla persona segnalata.

Nella procedura di segnalazione, la persona segnalata può essere sentita, anche su sua richiesta, attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

La riservatezza della persona coinvolta è garantita fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione e nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.